# Comune di Petriano

Cod.: 041.045

(Provincia di Pesaro e Urbino)

**CONSIGLIO COMUNALE**

*************

**COPIA DI DELIBERAZIONE**

| | |
|---|---|
| **Numero 15 Data 29-03-2022** | **Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF: CONFERMA ALIQUOTA UNICA E SOGLIA DI ESENZIONE - ANNO 2022** |

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | | |
|---|---|---|---|
| FABBRIZIOLI DAVIDE | P | VICHI ENRICO | A |
| Carletti Giacomo | P | VAGNINI TOMMASO | P |
| ANGELINI GIOVANNI | P | TAMANTI GENNY | P |
| CECCONI GIAMMARCO | P | CINCINI ALICE | P |
| ROMBALDONI GAIA | A | BALZAMO TIZIANA | P |
| GROSSI MARZIA | A | | |

Assegnati N.11 Presenti N. 8
In carica N.11 Assenti N. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. DR PAOLO TINTI
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i pareri di propria competenza.

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 è differito al 31 marzo 2022;

**VISTO** il Decreto legge n.228 del 30/12/2021 approvato con modificazione dalle legge n.15/2022 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 è differito al 31 maggio 2022;

**VISTO** il D.Lgs. n. 360 del 28/09/98 con il quale, a decorrere dall'anno 1999, viene istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTO**, in particolare, il comma 3, dell'art. 1 del sopra richiamato D. Lgs. N. 360/1998, ai sensi del quale i "*comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2*";

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 11 del D.l. 13 agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 che prevede quanto segue:

"*11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis del 'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*."

**RICHIAMATA** la Legge di Bilancio 2022, n.234 del 30/12/2021, in particolare l'art.1 commi 2-3-4 che prevedono in materia di IRPEF la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni;

**VISTO** ancora l'art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui "entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche." ;

**RICHIAMATO ANCORA** il Decreto legge n.228 del 30/12/2021 approvato con modificazione dalle legge n.15/2022 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 è differito al 31 maggio 2022;

**RICHIAMATA** la propria delibera consiliare n. 4 del 19.03.2007 di approvazione del regolamento e dell'aliquota per la compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

**VISTA** la proposta di consiglio comunale n.16 in discussione nella seduta odierna avente ad oggetto "*REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF*" che aggiorna l'addizionale comunale I.R.P.E.F., così da conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.";

**IN PARTICOLARE** la legge di Bilancio 2022 ha previsto l'innalzamento della soglia "***no tax area***" per determinate categorie, i Comuni hanno la possibilità di stabilire per l'addizionale comunale I.R.P.E.F. una "**no tax area**" più altra dei minimi stabiliti dalla legge ai fini I.R.P.E.F., **ma non inferiore**;

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58/2019, ai sensi del quale "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360…";*

**CONSIDERATO CHE** le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale costituiscono fonte di entrata necessaria al fine del conseguimento dell'equilibrio finanziario del bilancio del Comune;

**DATO ATTO CHE** è necessario assicurare il mantenimento del gettito di addizionale comunale all'I.R.P.E.F. degli anni scorsi;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**ACQUISITO** il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**PROPONE**

1. DI CONFERMARE per l'anno 2022 l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura pari a **0,80** punti percentuali;

2. DI FISSARE per l'anno d'imposta 2022, una soglia di esenzione assoluta di **€ 8.500,00**, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

3. DI DARE ATTO CHE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

4. DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.lgs. n. 267/2000.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell'Ufficio;

Atteso che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

Sentita la presentazione del punto da parte dell'assessore Angelini;

Presenti e votanti n. 8
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti nessuno

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con separata votazione:
Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli n. , contrari nessuno e astenuti nessuno

**DELIBERA**

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. **15** DEL **29-03-2022** AVENTE AD OGGETTO: **"COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF: CONFERMA ALIQUOTA UNICA E SOGLIA DI ESENZIONE - ANNO 2022"**, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

**PARERI AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .7 DEL 08-03-22 FORMULATA DALL'UFFICIO.**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott Edoardo Sarti

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio

f.to Dott Edoardo Sarti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**
F.to FABBRIZIOLI DAVIDE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to DR PAOLO TINTI

---

Prot. N. Li 30-03-22

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 30-03-22

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to DR PAOLO TINTI

---

E' copia conforme all'originale.
Dalla Residenza comunale, lì 30-03-22

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**
**DR PAOLO TINTI**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 30-03-22 al 14-04-22, Reg. n. 195, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 29/3/2022 ;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

- è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
DR PAOLO TINTI